



ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE  
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

B A R I

Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
in liquidazione

viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111  
pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N. 631

Ufficio finanza e Contabilità  
Ufficio Contratti  
dott. Domenico Fornarelli

DEL 15/11/2022

**OGGETTO:** EIPLI c/ Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano e Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri - Tribunale di Potenza – Nomina nuovo difensore per rinuncia al mandato del precedente difensore Prof. Avv. Cataldo Balducci

**Visto** il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 016 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI;

**Dato atto** che con Decreto Commissariale n. 17 del 23/11/2021 è stato assegnato “*in via temporanea, ad interim e razione officii*” l’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n.567 del 07/10/2022 è stato affidato, “*in via temporanea, ad interim e razione officii*”, l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico all’Ing. Vito Colucci;

**Atteso** che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi; Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;

- Tenuto conto** della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all'Ente, che risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo;
- Atteso** altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all'Ente la gestione di opere ed impianti che garantiscono l'erogazione di servizi strategici e di rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria;
- Atteso** che con propria nota prot. n. 7058 del 04.11.2022 il Prof. Balducci che aveva ricevuto mandato dall'EIPLI, giusti Decreti Commissariali n. 78 del g.11.03.2016 e n. 150 del 09.05.2017, di promuovere contenziosi ex art. 702 bis in danno del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano ed Alta Val d'Agri, incardinati presso il Tribunale di Potenza, iscritti rispettivamente al n. di R.G. 2738/2016 e RG. 2737/2016, comunicava la propria rinuncia al mandato;
- Attesa** che nella predetta nota venivano allegati i relativi ultimi due verbali di udienza a mezzo dei quali il Giudice, all'ultima udienza tenutasi in data 28.06.2022, disponeva per entrambi i contenziosi il mutamento del rito in ordinario, rinviando a successiva udienza ex art. 183 c. 6 prevista per la data del 30.11.2022;
- Considerato** che alla luce della particolare situazione dell'EIPLI, il giudizio di che trattasi appare di particolare ed elevata importanza in ragione delle tematiche ivi sollevate oltre che del relativo valore nonché dei riflessi che dall'esito dello stesso possono scaturire per la definizione degli analoghi contenziosi instaurati ed instaurandi contro i predetti Consorzi;
- Considerato** che vi sono rilevanti motivi idonei alla prosecuzione dei giudizi di che trattasi nonché la necessità per l'EIPLI di tutelare le proprie ragioni creditore
- Ritenuto** per quanto detto *supra* che la difesa dell'EIPLI deve essere affidata, in ragione della difficoltà dell'incarico e delle problematiche connesse a Professionista del Libero Foro di altissima specializzazione già a conoscenza delle problematiche intrinseche delle questioni oggetto dei presenti contenziosi;
- Visto** che con Decreto Commissariale n. 176 del 18/04/2016 sono stati approvati gli Elenchi di professionisti formati a seguito delle istanze pervenute con riferimento all'Avviso pubblico di cui al Decreto Commissariale n. 1/2016 e sono state disciplinate le modalità di affidamento di incarichi esterni;
- Richiamato** l'art. 35 D. Lgs. 50/2016 in ordine alla soglia prevista per l'affidamento di incarichi in via diretta ed ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n°1/2012 in materia vigente di affidamenti incarichi legali al libero foro nonché le indicazioni fornite con Comunicato del Presidente ANAC datato 16 ottobre 2019 relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le

fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, in vigore dal g. 01 gennaio 2020;

- Visto** che con Decreto Commissariale n. 252 del 04.05.2022 si era provveduto ad affidare al prof. Avv. Michele Castellano, iscritto nella short list dei Professionisti dell'Eipli l'incarico per la costituzione nell'ambito del giudizio di accertamento dei credito promosso dal Consorzio Unico della Basilicata, soggetto poi subentrato giuridicamente ai precedenti Consorzi (Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano e Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri);
- Richiamato** il Regolamento dell'Ente per il conferimento degli incarichi agli avvocati;
- Dato Atto** che per lo svolgimento dell'incarico, alla luce delle disposizioni del richiamato Regolamento, può essere preventivato forfettariamente un compenso, per le sole fasi giudiziali di cui ai contenziosi (istruttoria e decisionale) per entrambi i contenziosi non superiore a complessivi €.12.000,00 oltre spese generali, CAP e IVA laddove applicabile, pari ai valori minimi decurtati del 50% delle tabelle professionali allegate al DM 55/2014, importo così determinato in ragione del valore della controversia e della complessa attività da espletarsi, previa verifica delle attività effettivamente svolte;
- Evidenziato** che si reputa necessario conferire incarico al Prof. Avv. Michele Castellano, in considerazione della capacità e dell'esperienza dimostrata nella materia oggetto dell'instaurato giudizio, come da curriculum in atti presso l'Ente;
- Dato atto** che il predetto professionista si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico alle condizioni di cui al presente provvedimento;
- che il conferimento dell'incarico di che trattasi si pone in conformità con i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Considerato** che il Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità, Dott. Antonio Cappiello, attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento dei capitoli di bilancio afferenti per l'esercizio finanziario 2022;
- Verificata** la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

### DECRETA

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

1. di conferire, per le ragioni esposte in narrativa, al Prof. Avv. Michele Castellano, [REDACTED] con studio in [REDACTED] l'incarico di subentrare nei giudizi pendenti presso il Tribunale di Potenza di cui in narrativa;

2. di stabilire che per lo svolgimento del suddetto incarico sarà riconosciuto un compenso complessivo di Euro 12.000,00 oltre IVA e CAP e spese generali come per legge nonché refusione di eventuali spese vive sostenute e documentate occorrente per le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle relative udienze presso il Tribunale di Potenza;
3. di autorizzare il complessivo impegno di spesa di Euro 17.509,44 di cui Euro 12.000,00 per onorario, Euro 552,00 per CAP, ed Euro 1.800,00 a titolo di rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso stabilito, a valere sul capitolo di bilancio 11001 della competenza per l'esercizio finanziario 2022, nonché l'accertamento e l'impegno €. 3.157,44 per IVA (22%) sul cod. 42110 (uscite per Iva split payment) e cod. 72210 (entrate per Iva split payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'Erario;
4. di dare atto che in caso di esito positivo del giudizio e conseguente refusione delle spese di lite in favore dello scrivente Ente il predetto professionista è sin d'ora autorizzato in qualità di distrattario al recupero delle stesse in proprio favore;
5. di notificare il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Contratti affinché in ossequio a quanto disposto e richiamato nella narrativa del presente atto provveda all'apertura di apposito CIG;
6. di notificare il presente provvedimento all'interessato ed all'Ufficio Finanze e Contabilità per i relativi adempimenti;
7. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**Il Commissario**  
(Prof. Nicola Fortunato)

LA SPESA TROVA COPERTURA NELLO			
STANZIAMENTO DEI SEGUENTI CODICI			
Es. 2022	Cod. 11001	Imp.	.....
Es. 111	Cod. 42102	Imp.	.....
Es. 111	Cod. 72202	Acc.	.....
L. 15/11/2022			LA RAGIONERIA